



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI 1

Roma.

ANABIC Associazione Nazionale Allevatori
Bovini da Carne
anabic@anabic.it

e p.c.

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

ICQRF
SEDE

ACCREDIA
info@accredia.it

Organismi di Controllo
LORO SEDI

DISR VII
a.casapullo@politicheagricole.it

Oggetto: introduzione riproduttori non biologici in allevamenti biologici .

In riferimento alla nota n. 3772/LG del 15 ottobre 2019 con la quale codesta Associazione ha chiesto alla scrivente Amministrazione un parere circa la possibilità di acquisto da parte di aziende biologiche dei tori testati nei Centri Genetici, si rappresenta quanto segue.

L'art. 14(1)(a)(ii) del Reg. CE 834/07 prevede che *“a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione ...”*.

Il Reg. CE 889/08, art. 9(1), specifica che, a fini riproduttivi, possono essere introdotti animali non biologici *solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente* e solo qualora i mammiferi adulti maschi siano in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica.

Alla luce di quanto previsto dal Reg. UE 2018/848, che abrogherà e sostituirà i regolamenti CE 834/07 e 889/08 a partire dal 1° gennaio 2018, la disponibilità di cui all'art. 9(1) del Reg. CE 889/08 è da intendersi riferita alle esigenze dell'allevatore in termini sia qualitativi che quantitativi.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 all'art. 3 fornisce ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto dalla normativa UE, chiarendo che *“L'operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all'art. 9, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 889/2008, mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici. Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.”*

Pertanto, ai fini della deroga di cui all'art. 9 del Reg. CE 889/08, l'operatore potrà essere in grado di dimostrare all'organismo di controllo l'indisponibilità di riproduttori biologici qualora almeno due fornitori abbiano dichiarato, anche con il silenzio, l'impossibilità di fornire riproduttori biologici con le performance qualitative richieste dall'allevatore.

Il Dirigente
Roberta Cafiero
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)